


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 1816 del 29 Settembre 2015**

Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) - ridefinizione del Quadro Economico - e approvazione dello stato di consistenza ai fini della liquidazione dei lavori eseguiti.

Premesso che:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni con la legge n. 71 del 24/06/2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

- Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015;
- Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale, all'articolo 13, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016;
- Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Considerato che:

- la Struttura Tecnica del Commissario in tutte le procedure di gara si è avvalsa della deroga concessa dalla D.C.M. del 4 luglio 2012 per ciò che riguarda le comunicazioni all'osservatorio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006;
- le disposizioni della legge n. 114/2014 hanno modificato le disposizioni in materia di comunicazioni delle varianti in corso d'opera all'ANAC ed all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, per cui con nota del 05.09.2014 avente Prot. C.R.2014.0030291 il Commissario Delegato ha richiesto parere all'ANAC in merito all'obbligo di trasmettere le varianti essendo le predette disposizioni successive ai provvedimenti di deroga assunti dal Commissario per attuare i propri interventi e permanendo la deroga;
- con nota pervenuta in data 14.10.2014 avente Prot. C.R. 2014.0034899 l'ANAC ha precisato che l'obbligo di comunicazione delle varianti di cui al comma 2 dell'art. 37 della Legge 114/2014 riguarda gli appalti già soggetti all'osservanza dell'art. 7 del D.lgs. 163/2006 in materia di comunicazioni all'Osservatorio; per quanto riguarda invece le varianti di cui al comma dell'art. 37 della Legge 114/2014, le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all'ANAC nei casi indicati dalla norma e dal comunicato del Presidente del 17 settembre 2014, indipendentemente se queste riguardino appalti soggetti o meno alle comunicazioni all'Osservatorio previste dall'art. 7 del D.lgs. 163/2006;

Premesso inoltre che:

- con ordinanza n. 155 del 19.12.2013 avente ad oggetto "Edifici Pubblici Temporanei Tre (EPT3) (già EMT,EST,PST), sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione e la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei 3 (EPT3) e le connesse opere di urbanizzazione - da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa - e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 17.500.000,00;
- con decreto n. 133 del 4 febbraio 2014 è stata nominata la Commissione di Gara per l'affidamento dei lotti degli EPT3;
- con ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III) è stato previsto un costo complessivo stimato di Euro 18.000.000,00;

Premesso altresì che:

- con Ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014 e con Ordinanza n. 7 del 04.02.2015 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i quali è stato confermato un costo complessivo stimato di Euro 18.000.000,00;
- con Ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i quali a seguito della puntuale ricognizione effettuata a luglio 2015 degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione, preso atto della ricognizione di tutti gli atti assunti dal Commissario è stato confermato un costo complessivo stimato di Euro 18.000.000,00;

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 3 degli EPT III relativo all' Edificio Pubblico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO), che, ad esito delle procedure di gara:

- con il Decreto n. 1298 del 17.07.2014 del Commissario Delegato, si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori dell'Edificio Pubblico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO), alla Ditta PI.CA. Holding IT S.r.l. per un importo netto pari a Euro 487.990,18, di cui Euro 463.141,18 per lavori a corpo ed Euro 24.849,00 per gli oneri della sicurezza;
- con il Decreto n. 1854 del 02.10.2014 del Commissario Delegato, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo del Lotto n. 3 (C.I.G. 5516392EAC) degli E.P.T. 3 (Edifici Pubblici Temporanei) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO), presentato dalla Ditta PI.CA. Holding IT S.r.l. di Milano, e il relativo quadro tecnico economico che prevede un importo complessivo di Euro 732.800,00 di cui Euro 487.990,18 per lavori a corpo comprensivi degli oneri della sicurezza, ed Euro 244.809,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T. 3) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO), all'Impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 16,128% sull'importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro 487.990,18, di cui Euro 463.141,18 per lavori a corpo ed Euro 24.849,00 per gli oneri della sicurezza, oltre ad IVA 10%;

Atteso che:

nel corso dei lavori, la Stazione Appaltante è venuta a conoscenza delle risultanze delle indagini svolte dalla Procura di Bologna in merito alla realizzazione da parte della Ditta PI.CA. Holding IT S.r.l. dell'Edificio Scolastico di Galliera EPT Lotto 1 aggiudicato alla medesima impresa per il quale in data 23.09.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto Rep. n. 163 ed in data 22.11.2013 l'Atto aggiuntivo Rep. n. 212 e quanto occorso ha fatto venir meno il requisito morale di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs n. 163/2006 e quindi ha inficiato il rapporto fiduciario fra Impresa e Stazione appaltante, con conseguente impossibilità di perfezionare gli ulteriori rapporti contrattuali discendenti dalle ulteriori aggiudicazioni disposte dallo stesso Commissario in favore dell'impresa PI.CA. Holding Srl, fra le quali anche quello relativo al Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica -

nel Comune di Mirandola (MO);

Preso atto che con il Decreto n. 315 del 19.02.2015 del Commissario Delegato si è provveduto a dichiarare decaduta e a ritirare il decreto n. 1854 del 2 Ottobre 2014 di "Approvazione del Progetto Esecutivo e aggiudicazione definitiva del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica - nel Comune di Mirandola (MO)", stabilendo di non dare luogo alla stipula del relativo contratto;

Atteso che

successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di Mirandola e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti aveva autorizzato, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, consistenti prevalentemente nell'esecuzione di carotaggi sulle opere di fondazione; nell'adeguamento delle strutture in legno; nella realizzazione di opere di finitura interna; in variazioni ed incrementi delle dotazioni impiantistiche meccaniche, elettriche e speciali;

Considerata l'urgenza con la quale si doveva procedere all'esecuzione dell'ampliamento dell'edificio, in considerazione del fatto che ogni giorno di sospensione dei lavori avrebbe procrastinato la consegna dello stesso all'attività scolastica e non essendo possibile attendere i tempi per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva anche in considerazione delle deroghe evidenziate in premessa;

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, del Lotto n. 3 degli EPT III, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel progetto esecutivo e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 129.606,53, di cui 123.574,08 per lavori ed Euro 6.032,45 per oneri della sicurezza;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'impresa;
- ha precisato le ragioni per cui si è resa necessaria la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva in argomento;

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, del Lotto n. 3 degli EPT III sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b);

Preso atto che l'impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. ha sottoscritto il Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi in data 19.06.2015;

Visto che:

- l'importo da Euro 487.990,18 aumenta di Euro 129.606,53 per effetto della presente Perizia ed è pertanto pari a Euro 617.596,71;
- che l'importo della Perizia incide per il 26,56 % sull'importo originario del progetto esecutivo;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto n. 3 degli EPT III, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 104 del 12.09.2013, all'Ordinanza n. 19 del 13.03.2014, all'Ordinanza n. 52 del 30.06.2014, all'Ordinanza n.7 del 04.02.2015 e all'Ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015;

Considerato che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 3 degli EPT III che risulta così rideterminato, come espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura:

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010) PERIZIA DI VARIANTE N.1

I valori sono espressi in Euro.

LOTTO	3	UBICAZIONE :	MIRANDOLA	(MO)
Den.:	SCUOLA DI MUSICA			
QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)				
i quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:				
A)	LAVORI			
A.1.1	Lavori a base d'asta a corpo			552.200,00
A.1.2	Ribasso offerto	16,128%		-89.058,82
A.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			24.849,00
A.1			SOMMANO LAVORI	487.990,18
A.2.1	Lavori in perizia n.1			147.336,51
A.2.2	Ribasso offerto	16,128%		-23.762,43
A.2.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			6.032,45
A.2			SOMMANO I LAVORI	129.606,53
TOT A)	SOMMANO LAVORI APPALTATI			617.596,71
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Indagini geologiche			0,00
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi			0,00
B.3	Imprevisti			4.711,90
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00
B.5	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010			4.485,52
B.6	Spese tecniche TOTALI:			16.140,07
B.6.1	DL			7.176,84
B.6.2	CSE			6.279,73
B.6.3	AGENZIA TERRITORIO			1.786,39
B.6.4	AVCP			897,11
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti			4.036,97
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			0,00
B.9	Spese per pubblicità			982,52
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici.			5.000,00
B.11	Contributo integrativo (4%) su importo B.6			251,19
B.12	I.V.A. 10%, importo su (A+B.3+B.5)			62.679,41
B.13.1	I.V.A. 22%, importo su (A+B.3+B.5)			
B.13.2	I.V.A. 22% importo su (B.6.1+B.6.2+B.10+B.11)			4.115,71
TOT B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			102.403,29
TOT.A)+B)	SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO			720.000,00

Considerato altresì che:

- in data 20.02.2015 con e-mail assunta a protocollo n.CR.2015.0007087 il RUP aveva comunicato all'Impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto per le ragioni di cui sopra e nel contempo, stante l'interesse affinché i lavori procedessero senza soluzione di continuità secondo le buone regole del costruire, al fine di perseguire la collaudazione statica delle strutture e la realizzazione delle sole lavorazioni per salvaguardare dalle intemperie quanto realizzato, aveva ordinato all'impresa di procedere col completamento delle sole opere strutturali e delle altre lavorazioni di protezione delle medesime, e di interrompere l'esecuzione di tutte le restanti lavorazioni sia del progetto originario che della presente variante;
- il Direttore dei Lavori non ha definito il maggior tempo utile per l'esecuzione delle maggiori e diverse lavorazioni previste nella presente perizia;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 07.09.2015, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 3 degli EPT III redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo dell'aggiudicazione, successivamente revocata, da Euro 487.990,18 a Euro 617.596,71;

Rilevato che il Direttore dei Lavori unitamente al RUP ed all'Impresa in data 09 settembre 2015, hanno sottoscritto lo stato di consistenza acquisito al protocollo in data 10.09.2015 CR.2015.0044587, comprendente le lavorazioni effettuate dall'Impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. consistenti in parte in opere previste nel progetto esecutivo principale ed in parte in opere ricomprese nella perizia di variante di che trattasi, per complessivi Euro 313.156,79;

Preso atto che il RUP ha approvato in sede tecnica lo stato di consistenza in data 16 settembre 2015;

Viste le note del RUP acquisite al protocollo in data 17 settembre 2015 CR.2015.0045518 e CR.2015.0045561, con le quali è stata trasmessa al Commissario Delegato l'approvazione dello stato di consistenza relativo all'Edificio Pubblico Temporaneo – Scuola di Musica nel Comune di Mirandola (MO);

Tenuto conto che per i fatti occorsi la Stazione Appaltante del Commissario Delegato ha dovuto far fronte ad ulteriori costi e dovrà altresì fronteggiare quelli riferiti a bandire una nuova procedura per il completamento dell'opera in argomento;

Atteso che per tali ulteriori costi la Stazione Appaltante ritiene necessario effettuare una trattenuta in danno all'impresa quantificabile nel 10% dell'importo riferito alle opere eseguite, e che l'importo trattenuto sarà quantificato e liquidato dopo aver accertato l'entità effettiva del danno ed a seguito delle ulteriori risultanze che potrebbero emergere dagli accertamenti del RUP dopo la

riconsegna del cantiere successivamente alla data del 29 settembre 2015;

Richiamato il proprio decreto n. 315 del 19.02.2015, con il quale è stata dichiarata decaduta e ritirata, l'“Approvazione del Progetto Esecutivo e aggiudicazione definitiva del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) – Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica - nel Comune di Mirandola (MO)” di cui al decreto n. 1854 del 2 Ottobre 2014 ed è stato disposto di non dare luogo alla stipula del relativo contratto;

Considerato che:

- al punto 7) del suddetto decreto n. 315/2015, è stato stabilito di stipulare l'atto ricognitivo dei lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori;
- la ricognizione dei lavori è avvenuta tramite lo stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa e dal RUP, operando già in questo atto la ricognizione dei lavori eseguiti;

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 3 degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III) trasmessa in data 07.09.2015, relativa all'Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola di musica - nel Comune di Mirandola (MO), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 129.606,53, di cui 123.574,08 per lavori ed Euro 6.032,45 per oneri della sicurezza, elevando l'importo da Euro 487.990,18 (di cui Euro 463.141,18 per lavori e Euro 24.849,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a Euro 617.596,71 (di cui Euro 586.715,26 per lavori e Euro 30.881,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
2. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 3 degli EPT III, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 720.000,00;
3. di dare atto che il Direttore dei Lavori unitamente al RUP ed all'Impresa in data 9 settembre 2015 hanno sottoscritto lo stato di consistenza così come previsto dall'art. 138 comma 1 del D.lgs. n. 163 del 2006, comprendente le lavorazioni effettuate dall'Impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. consistenti in parte in opere previste nel progetto esecutivo principale, oggetto di aggiudicazione successivamente revocata, ed in parte in opere ricomprese nella perizia di variante di che trattasi, per complessivi Euro 313.156,79 oltre ad IVA;
4. di prendere atto che il RUP ha approvato in sede tecnica lo stato di consistenza in data 16 settembre 2015 acquisito al protocollo in data 17 settembre 2015 CR.2015.0045518 e CR.2015.0045561 dal quale risulta che il corrispettivo per le opere eseguite da PI.CA. Holding IT S.r.l. ammonta ad Euro 313.156,79 oltre ad IVA;

5. di dare atto che per i fatti occorsi la Stazione Appaltante del Commissario Delegato ha dovuto far fronte ad ulteriori costi e dovrà altresì fronteggiare quelli riferiti a bandire una nuova procedura per il completamento dell'opera in argomento e che per tali ulteriori costi la medesima Stazione Appaltante ritiene necessario effettuare una trattenuta in danno all'impresa in via provvisoria definita nel 10% dell'importo riferito alle opere eseguite, ovvero di Euro 31.315,68, importo che verrà successivamente quantificato in via definitiva in relazione alle spese che verranno effettivamente sostenute;

6. di riconoscere all' Impresa PI.CA. Holding IT S.r.l. l'importo di cui sopra di Euro 313.156,79 oltre ad IVA, che verrà liquidato con ulteriore provvedimento a seguito di presentazione della relativa fattura e di disporre che dal relativo pagamento, in via provvisoria, venga trattenuta la somma di Euro 31.315,68 di cui al punto precedente;

7. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanze n. 104 del 12.09.2013, n. 19 del 13.03.2014, n. 52 del 30.06.2014, n. 7 del 4 febbraio 2015 e n. 41 del 6 agosto 2015;

8. di disporre di non dare seguito a quanto disposto al punto 7) del decreto 315 del 19.02.2015, in quanto la ricognizione dei lavori è avvenuta tramite lo stato di consistenza del DL ed approvato dal RUP.

Bologna lì, 29 SET. 2015

Stefano Bonaccini

